

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La denominazione della società è "**Pattern S.p.A.**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Collegno (Torino).

Possono essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita.

Art. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);
- b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l'opera di terzisti, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;
- c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;
- d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;
- e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l'opera di terzisti, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;
- f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.

Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare garanzie sia reali sia perso-

nali nell'interesse della società, nonché di enti, società, consorzi partecipati.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.100.000 (unmilione centomila), diviso in 11.000.000 (undicimilioni) di azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., l'esercizio dei diritti societari da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.

Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto *infra* previsto.

L'Assemblea del 25 giugno 2019, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 8.500.000 (ottomilione cinquecentomila), secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da liberare in denaro integralmente al momento della sottoscrizione, in una o più tranches ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 codice civile, da offrire in sottoscrizione al fine della ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando che, ove la data di pagamento del collocamento finalizzato alla quotazione fosse anteriore a tale data, l'aumento di capitale si considererà effettuato e concluso a tale data, come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare. E' consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro

subordinato della società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1 codice civile.

L'Assemblea del 25 giugno 2019, in sede straordinaria, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 40.000 (quarantamila) rappresentato da massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie senza l'indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock grant approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in data 25 giugno 2019, riservato all'Amministratore Delegato e Chief Executive Officer Luca SBURLATI, aperto sino al 30 giugno 2023, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale, dell'importo di euro 40.000 (quarantamila), come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare. L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere attuato in base ai diritti assegnati al massimo entro il 30 giugno 2023, con possibilità, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma del codice civile, che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente eseguito, il capitale sia aumentato di un importo corrispondente alle azioni assegnate. Le azioni da emettere verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal piano di stock grant al cui servizio si pone l'aumento di capitale.

5.2. Versamenti soci

I soci, nel rispetto della normativa al riguardo, possono sopperire alle esigenze finanziarie della società mediante versamenti, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sia in conto capitale, sia a titolo di mutuo. I versamenti a titolo di mutuo, salva diversa espressa pattuizione, sono infruttiferi di interessi.

Art. 6 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”).

6.2. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

6.3. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti

mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”).

6.4. Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 7 - ASSEMBLEA

7.1. Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno *una volta all’anno*, entro *centoventi giorni* dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio; tale termine può essere elevato a *centottanta giorni* nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2364, 2° comma, codice civile.

L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

7.2. Convocazione

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, (i) a tutti i soci, presso il domicilio risultante dal libro soci, (ii) a tutti i componenti degli organi sociali; l’avviso di convocazione può essere validamente trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica esclusivamente a coloro che abbiano a

tal fine comunicato il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista la seconda convocazione nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'Assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'art. 2366, 4° comma, codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2367, 3° comma, codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di *sessanta giorni* dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'Assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

7.3. Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci aventi il diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non socio ai sensi dell'art. 2372 codice civile.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

7.4. Presidenza e segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di

impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'Assemblea.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti, il presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può designare due scrutatori, scegliendoli tra i soci e/o tra i rappresentanti dei soci.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in tal caso, non necessita la nomina del segretario.

Ogni socio può farsi assistere in Assemblea da un consulente professionista.

7.5. Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, ferma la maggioranza qualificata di cui all'articolo 12. (*Destinazione dell'utile d'esercizio*) e ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 7.6. riguardo alla procedura di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea Straordinaria, salve le eccezioni di cui *infra*, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea; necessita invece, in prima e in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 98% (*novantotto per cento*) del capitale sociale per le delibere relative

* a modifiche dell'articolo 6 (*Trasferibilità delle azioni e dei diritti*),

* a modifica dell'articolo 7.6. (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Colle-*

gio Sindacale),

* a modifica dell'articolo 12 (*Destinazione dell'utile d'esercizio*),

* a modifica del presente articolo 7.5. (*Costituzione e deliberazioni*).

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.

7.6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Salva diversa unanime deliberazione dei soci, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene, da parte dell'Assemblea Ordinaria, adottando la seguente procedura:

* ogni socio che detenga una quota di partecipazione non inferiore al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) ha il diritto di presentare una propria lista di candidati, con capolista un socio (incluso se medesimo) o un legale rappresentante di un socio persona giuridica;

* in ciascuna lista possono essere elencati, in ordine decrescente di preferenza, un numero massimo di candidati pari al numero dei Consiglieri da nominare preventivamente deciso dall'Assemblea (in conformità a quanto previsto al successivo articolo 8.1.);

- *ogni socio può votare unicamente a favore di una lista;
- *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene scelto un numero di candidati pari al numero complessivo di Consiglieri da nominare meno uno, individuato nel candidato capolista della lista seconda classificata per numero di voti;
- *qualora, per effetto del numero di candidati indicati nelle liste di cui sopra, il numero di Consiglieri come sopra designati risulti inferiore al numero complessivo dei Consiglieri da nominare, gli ulteriori Consiglieri vengono nominati dall'Assemblea.

Salva diversa unanime deliberazione dei soci, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avviene, da parte dell'Assemblea Ordinaria, adottando la seguente procedura:

- *ogni socio che detenga una quota di partecipazione non inferiore al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) ha il diritto di presentare una propria lista di candidati;
- *in ciascuna lista possono essere elencati, in ordine decrescente di preferenza, un numero massimo di cinque candidati (in conformità a quanto previsto al successivo articolo 9.);
- *ogni socio può votare unicamente a favore di una lista;
- *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono scelti due Sindaci Effettivi (di cui il candidato capolista Presidente del Collegio Sindacale) e un Sindaco Supplente; dalla lista seconda classificata per numero di voti vengono scelti un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente;
- *qualora, per effetto del numero di candidati indicati nelle liste di cui sopra, il numero dei Sindaci come sopra designati risulti inferiore a cinque, gli ulteriori Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

Art. 8 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

8.1. Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, anche non soci.

Prima di procedere, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 7.6., alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora venga a mancare un Amministratore, in deroga alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 2386 codice civile, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata con urgenza l'Assemblea affinché provveda alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione; nel frattempo gli altri Amministratori restano in carica fino all'Assemblea.

La nomina, la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli Amministratori, fatta salva la deroga di cui sopra, sono regolate a norma di legge.

8.2. Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione dei beni sociali, e così, a eccezione dei poteri che la legge espressamente riserva all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può

- * compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio e la revoca, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti, anche a persone estranee alla società;
- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita;
- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie;
- * attuare tutte le operazioni funzionalmente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- * emettere obbligazioni non convertibili ai sensi dell'art. 2410 codice civile;
- * emettere obbligazioni convertibili e aumentare il capitale sociale a fronte di delega da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti (artt. 2420-ter e 2443 codice civile);
- * adeguare allo statuto a disposizioni normative;
- * trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, codice civile, gli organi delegati curano che l'assetto organiz-

zativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, almeno ogni *sei mesi*, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

8.3. Cariche nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

* nomina, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente

* può nominare, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, un Vice Presidente

* può nominare uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi proprie attribuzioni (escluse quelle inderogabilmente riservate dalla legge alla propria competenza), comprese quelle relative al rilascio e alla revoca, nei modi di legge, anche a persone estranee alla società, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti; la carica di Amministratore Delegato è cumulabile con altre cariche in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario Permanente, anche non Amministratore; il Segretario resta in carica (salvo revoca o dimissioni) fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

8.4. Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, a un Comitato Esecutivo, composto di Amministratori, determinandone composizione e poteri.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati hanno diritto di far parte del Comitato Esecutivo.

I Sindaci Effettivi devono assistere alle riunioni del medesimo.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

L'ufficio di segreteria è tenuto, in quanto nominato, dal Segretario Permanente del Consiglio di Amministrazione.

8.5. Direttore generale

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale, se invitato, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

8.6. Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta altresì al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi dell'art. 2381, commi 2, 3 e 4 codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale; le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

8.7. Convocazione del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di uno o più Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente e dagli Amministratori Delegati, questi ultimi secondo l'anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 5 (*cinque*) giorni prima della riunione agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi ai rispettivi domicili; la convocazione mediante telefax o posta elettronica sarà valida a condizione che il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica sia stato a tal fine comunicato dall'interessato; nei casi di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 48 (*quarantotto*) ore.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

8.8. Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

8.9. Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con riferimento al numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove consentita dall'avviso di comunicazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore che presiede la riunione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario, il quale, in assenza di Segretario Permanente, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni Amministratore può farsi assistere da un consulente professionista.

8.10. Remunerazioni e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce la remunerazione complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la sua ripartizione; importo comprensivo anche delle remunerazioni a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e del Comitato Esecutivo; remunerazioni che possono anche essere costituite da partecipazioni agli utili e da indennità di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, decidono la ripartizione dei compensi tra i rispettivi componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, codice civile, relativamente alla remunerazione degli

Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 9 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

La nomina dei Sindaci, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 7.6., e la determinazione del loro compenso è deliberata dall'Assemblea a norma di legge.

Ai Sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza *(i)* la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, *(ii)* tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio Sindacale, l'Assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico nonché i criteri per l'adeguamento dello stesso nel corso dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Salvo diversa delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti almeno il 98% (*novantotto per cento*) del capitale sociale, deve essere attribuito quale dividendo ai soci il 30% dell'utile d'esercizio, dopo accantonamento alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge e altresì netto, ex art. 2433, 3° comma, codice civile, di un importo pari alle eventuali perdite di esercizi precedenti eccedenti l'ammontare delle riserve.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede legale e presso gli intermediari designati dall'Assemblea a partire dalla data fissata in sede di delibera.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società in cinque anni da quando siano esigibili.

Art. 13 - ACCONTI SUI DIVIDENDI

L'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 12., può deliberare la distribuzione nel corso dell'esercizio di acconti sui dividendi.

Art. 14 - RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiduciari che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.

Art. 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della società si applicano le disposizioni di legge (art. 2484 e seguenti, codice civile).

Art. 16 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, in ordine a tutti i rapporti con la società e/o tra soci, è quello risultante dal libro soci.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della società.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Firmato:

MARTORELLA Francesco

Remo Maria MORONE